

#### **QUESITO N. 4**

Come da capitolato art 5 (prestazioni e descrizione delle attività oggetto del contratto):

<I partecipanti alla presente procedura dovranno presentare in sede di gara, un dettagliato Piano Integrato di Promozione Turistica per l'anno 2019 che sarà soggetto a valutazione così come meglio precisato nel disciplinare di gara. Dovranno inoltre essere presentate le linee guida per gli anni successivi. Il piano annuale potrà prevedere, a titolo di esempio: partecipazione a fiere, organizzazione di eductour, study tour e workshop; progettazione, realizzazione e distribuzione di materiali di promo-commercializzazione; progettazione e gestione di eventi a rilevanza turistica. Le attività del Piano si potranno realizzare a seguito di formale concertazione con il committente, con lo scopo di affiancare alla funzione di accoglienza ed informazione anche le grandi potenzialità della promozione e valorizzazione del territorio e dei prodotti turistici;>

Si desume che i partecipanti debbano produrre un piano integrato di promozione turistica, dove troviamo il riscontro nel disciplinare?

Ci chiediamo in quale busta debba essere inserito e nel caso fosse la busta B, in quale lettera.

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 4**

**Il "piano integrato di promozione turistica" trova riscontro nel disciplinare di gara nella parte relativa ai criteri di valutazione dell'offerta tecnica di cui al paragrafo 18.1, in particolare nei criteri H ed I nonchè, trattandosi di modalità organizzative nei criteri A e B. Si parla di "piano integrato di promozione turistica" anche nel paragrafo 16 "Contenuto della busta b – Offerta tecnica".**

**Il predetto paragrafo 16 prescrive che La busta "B – Offerta tecnica" debba contenere la relazione tecnica del servizio offerto. In tale relazione deve essere contenuta una proposta tecnico-organizzativa che illustra quanto richiesto dai criteri di valutazione A, B, C, D, E, F, G, H, I, indicati nella tabella di cui al successivo punto 18.1 dello stesso disciplinare di gara.**

#### **QUESITO N.5**

Il quesito è relativo alla comprova, in caso di aggiudicazione, del fatturato specifico minimo.

Nel disciplinare al punto 7.2 lettera D relativa al fatturato specifico minimo annuo si richiedono come comprova in caso di committenti pubblici documenti alla lettera A e B, vanno forniti entrambi ? Lo stesso quesito nel caso di committenti privati: vanno forniti come comprova i documenti alla lettera A, B ? O è sufficiente una sola delle 2 voci ?

Questi documenti vanno inseriti nella AVCpass ? o vanno solo dichiarati i totali e i documenti vengono richiesti successivamente al partecipante che si aggiudica il bando ?

Sempre alla voce 7.2 lett. D a pagina 11 si legge: Ai sensi dell'art. 86, comma 4, del Codice l'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste può provare la propria capacità economica e finanziaria mediante un qualsiasi altro documento considerato idoneo dalla stazione appaltante. *Quali sono i documenti considerati idonei ? il registro dei corrispettivi è idoneo ? il bilancio con la segnalazione delle voci che concorrono a formare il fatturato specifico è idoneo ? quali altri ?*

#### **RISPOSTA AL QUESITO N. 5**

**Per la comprova del requisito di cui al punto 7.2 lettera d) del disciplinare di gara:**

**- nel caso di committenti pubblici l'operatore economico deve fornire la documentazione di cui alla lettera a) e quella di cui alla lettera b). Qualora venga prodotta la documentazione di**

cui alla lettera a) e dalla stessa emerge con precisione anche la descrizione, le caratteristiche quali-quantitative e la prova dei servizi svolti, non è necessario produrre la documentazione di cui alla lettera b). In tal caso sarà la stazione appaltante, in base a sue proprie autonome valutazioni, a fornire tale indicazione.

- nel caso di committenti privati l'operatore economico deve fornire la documentazione di cui alla lettera a), quella di cui alla lettera b) ed eventualmente quella di cui alla lettera c). La stazione appaltante, se lo ritiene necessario, può richiedere la produzione della documentazione di cui alla lettera c), qualora la stessa non venga prodotta dall'operatore economico.

In sede di presentazione della domanda di partecipazione alla gara, l'operatore economico deve dichiarare il possesso dei requisiti, preferibilmente tramite i modelli allegati al disciplinare di gara, posti in pubblicazione con lo stesso disciplinare di gara.

Come previsto dal paragrafo 23 del disciplinare di gara, la verifica dei requisiti generali e speciali avverrà, ai sensi dell'art. 85, comma 5 Codice, sull'offerente a cui la stazione appaltante ha deciso di aggiudicare l'appalto.

Prima dell'aggiudicazione, la stazione appaltante, ai sensi dell'art. 85 comma 5 del Codice, richiede al concorrente cui ha deciso di aggiudicare l'appalto di presentare i documenti di cui all'art. 86 del Codice, ai fini della prova dell'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 (ad eccezione, con riferimento ai subappaltatori, del comma 4) e del rispetto dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del medesimo Codice.

Tale verifica avverrà attraverso l'utilizzo del sistema AVCpass.

Per quanto concerne il contenuto dell'art. 86, comma 4 del Codice, visto che la stazione appaltante, al paragrafo 7.2 lett. d) del disciplinare di gara, ha dettagliatamente indicato la documentazione idonea a comprova del requisito, spetta all'operatore economico, che per fondati motivi non è in grado di presentare le referenze richieste, l'onere di specificare e presentare altra documentazione idonea a provare la propria capacità economica e finanziaria; si evidenzia al riguardo che si ritiene alquanto improbabile il caso delineato nel quesito per i servizi prestati per enti pubblici (dove vi è obbligo di stipula dei contratti in forma scritta). In caso di servizi per committenti privati, tuttavia, lo stesso concorrente è tenuto a dimostrare la sussistenza di fondati motivi che giustificano la produzione di referenze o documenti diversi da quelli richiesti dal Disciplinare di gara. La stazione appaltante si riserva ogni valutazione in merito all'adeguatezza ed alla idoneità della documentazione prodotta per la dimostrazione del sostanziale possesso dei requisiti richiesti.